

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARPINO, FELISETTI, CASALINUOVO, ALBERINI

Presentata il 17 dicembre 1980

Nuove norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarvi è già stata presentata altre volte al Parlamento, ma la situazione politica italiana non ha consentito finora che divenisse legge dello Stato. Si tratta tuttavia di una riforma d'importanza fondamentale per il funzionamento della giustizia nel nostro Paese, riforma che merita di non essere più oltre rinviata.

Infatti i posti chiave della giustizia, quelli presso la corte di cassazione e quelli direttivi delle corti, dei grandi tribunali, delle grandi procure e procure generali, vengono di solito assegnati ad uomini che danno tranquilla sicurezza di non discostarsi dalle direttive di un *establishment* che paventa qualsiasi mutamento e considera con apprensione qualunque tentativo diretto ad assicurare al Paese un più democratico funzionamento della giustizia.

Per evitare ciò la proposta di legge in esame, nel presupposto — sul quale si tornerà di qui a poco — che il Consiglio superiore della magistratura, con opera continua e costante, provveda affinché tutti i magistrati siano sempre degni ed idonei ad esercitare le funzioni giudiziarie, prevede la definitiva e totale abolizione di tutti quei meccanismi che consentirono per il passato, attraverso scelte discrezionali e per ciò stesso arbitrarie, di mantenere in piedi una deleteria « carriera » di gradi e di funzioni, e privilegia, invece (articoli 1 e 3) il criterio dell'anzianità e quello della rotazione nelle funzioni di maggiore importanza e in quelle, giudicanti e requirenti, della cassazione.

In tal modo si mira da un lato ad abolire definitivamente, con tutti i suoi innumerevoli inconvenienti, quella carriera dei magistrati che oggi è rimasta nel suo aspetto più preoccupante di « carrie-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ra » delle funzioni, una volta che, aboliti formalmente i gradi, a tutti i magistrati è stato riconosciuto di fregiarsi, dopo un certo numero di anni ed anche nelle funzioni di pretore, del grado di presidente di cassazione. D'altro lato si spera di eliminare il pericolo di deviazioni e disfunzioni giudiziarie derivanti dalle incrostazioni di una prolungata situazione di potere, nonché il pericolo che alcuni magistrati, tra quelli investiti di maggiore autorità, finiscano per soccombere alla tentazione di trasformarsi in *boss* della giustizia.

Quale corollario necessario ai due prescelti criteri, della anzianità e della rotazione, la proposta di legge, come si diceva poc'anzi, richiama opportunamente (articolo 4) l'obbligo del Consiglio superiore del-

la magistratura di realizzare la condizione preliminare dell'attuazione dei criteri stessi, la condizione cioè che - con necessario e giusto rigore - siano allontanate dalla magistratura, a prescindere dai procedimenti disciplinari e penali per eventuali violazioni disciplinari o penali, tutte le persone che per malattia o per altra causa risultano non essere più idonee in senso assoluto all'esercizio delle funzioni giudiziarie, le quali richiedono - giova ricordarlo - soprattutto assoluta rettitudine, coraggio ed intelligenza.

Riteniamo, onorevoli colleghi, che l'approvazione della presente proposta di legge possa rappresentare un sostanziale contributo al recupero indispensabile della credibilità della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I magistrati che, terminato il periodo di tirocinio, ottengono, sentito il parere del Consiglio giudiziario, giudizio favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice presso le preture o i tribunali o quelle di sostituto presso le procure della Repubblica. Le funzioni suddette possono essere attribuite altresì, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3, a qualunque magistrato ne faccia domanda.

Le funzioni di giudice presso le corti di appello e di cassazione, e quelle di sostituto presso le procure generali delle medesime corti, sono attribuite, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda e che hanno una anzianità di almeno dieci anni di servizio effettivo, escluso il periodo di tirocinio.

Le funzioni di presidente di sezione nei tribunali e nelle corti di appello e di cassazione sono esercitate dal più anziano dei giudici che ne fanno parte. Sono soppressi i posti di consigliere istruttore e procuratore della Repubblica aggiunto presso i tribunali, nonché i posti di avvocato generale presso la corte di cassazione e le corti d'appello.

Le funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica presso i tribunali e le corti d'appello e di cassazione sono attribuite, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda ed hanno l'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo, escluso il periodo di tirocinio.

ART. 2.

Le funzioni giudicanti e requirenti presso la corte di cassazione sono conferite, anche per coloro nominati ai sensi del

terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, per la durata di un quadriennio.

Le funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica presso i tribunali con non meno di dieci giudici, presso le corti d'appello e di cassazione, e le funzioni di dirigente delle preture dove sono addetti non meno di dieci giudici, sono conferite per la durata di un triennio. Negli uffici dove sono addetti meno di dieci magistrati le funzioni direttive sono esercitate dal più anziano dei magistrati addetti.

Ai magistrati, cui sono stati conferiti gli incarichi temporanei indicati nel primo e secondo comma, non possono essere conferiti altri incarichi temporanei se non trascorsi sei anni dalla cessazione dell'incarico già conferito.

I magistrati chiamati agli incarichi temporanei indicati nel primo e secondo comma, all'atto della cessazione dell'incarico temporaneo, salva la facoltà di concorrere ai posti vacanti secondo la loro anzianità e secondo i criteri stabiliti dal secondo comma del successivo articolo 3, conservano comunque il diritto di rioccupare, a loro richiesta, il posto lasciato vacante al momento del conferimento dell'incarico temporaneo. Se il posto è stato nel frattempo coperto, conservano il diritto di coprire un posto in soprannumero presso lo stesso ufficio e a conservarlo fino a quando non si determini una vacanza.

ART. 3.

L'anzianità dei magistrati è determinata dalla durata complessiva del loro servizio in magistratura, escluso il periodo di tirocinio. A parità di durata di servizio la anzianità è determinata dall'età.

Se più magistrati chiedono di essere destinati ad un posto vacante, viene scelto il più anziano, salvo che esistano specifici motivi contrari ad obiettivi interessi del servizio da valutarsi dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario.

Ove si debba procedere alla copertura di un posto vacante per il quale non vi

sono domande di assegnazione, il Consiglio superiore può applicarvi d'ufficio, previa indennità e per un periodo massimo di un anno, non rinnovabile, il meno anziano dei magistrati in possesso dell'anzianità per le funzioni di cui si tratta, sempre che non ostino contrari specifici motivi, da accertarsi come previsto nel comma precedente.

ART. 4.

Salvo i provvedimenti di dispensa dal servizio adottati per motivi disciplinari o a seguito di giudizio penale, il Consiglio superiore, previo parere del Consiglio giudiziario, osservate, per quanto applicabili, le norme che garantiscono la difesa dei magistrati sottoposti a procedimenti disciplinari, e a seguito dell'esame diretto dell'interessato, provvede a dispensare dal servizio i magistrati che per malattia o per altra causa risultano non più idonei all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Se sussistono fondati motivi per ritenere che la perdita della idoneità suddetta non ha carattere definitivo, il Consiglio superiore può soprassedere dal pronunciare la dispensa e disporre la sospensione del magistrato dalle sue funzioni per un periodo che non può superare in ogni caso la durata complessiva di due anni.

ART. 5.

A tutti i magistrati, a parità di anzianità di servizio, e salvo le disposizioni concernenti l'aggiunta di famiglia, viene corrisposta la medesima retribuzione indipendentemente dalla funzione esercitata. Per gli incarichi direttivi è concessa una indennità di rappresentanza da imputarsi sui fondi per le spese d'ufficio e non al trattamento economico personale dei singoli magistrati.